

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

- la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2003-2005 in attesa di pubblicazione ai fini dell'esecutività;

Ritenuto, in attesa dell'approvazione dei Piani Esecutivi di gestione e dell'assegnazione ai dirigenti delle rispettive risorse di poter operare interpretando quale assegnazione provvisoria quella effettuata con atto deliberativo n. 50 dell'8.5.2002, esecutiva;

Premesso che l'Amministrazione comunale ha investito importanti risorse per il risanamento igienico del torrente Tavollo mediante banchinamento in sponda sinistra, cominciato già negli anni ottanta;

Considerato che è necessario provvedere alla pulizia dalle erbe infestanti di tale patrimonio, per una superficie di 2.200 mq. attraverso interventi da effettuarsi con decespugliatore a corda e prodotti erbicidi a basso impatto ambientale;

Dato atto che la scarsa disponibilità del personale in organico al settore Ambiente e Manutenzione

Urbana, già oberato dai numerosi impegni quotidiani di istituto, rende improponibile l'esecuzione in amministrazione diretta di tali interventi, rendendo opportuno di conseguenza l'affidamento a terzi;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 238 del 15.09.1999, con la quale è stato affidato a COOPAS MULTISERVIZI il servizio di pulizia dalle erbe infestanti della banchina di proprietà comunale lungo il torrente Tavollo, nel tratto compreso fra le vie I. Bandiera e Torrente per il periodo 01.01.2000/31.12.2002, con compensazione data dalla concessione della suddetta banchina;

Richiamata la Legge 8.11.1991 n. 381, art. 5, ai sensi del quale i Comuni possono, in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, stipulare convenzioni con le Cooperative sociali per l'affidamento di servizi che abbiano il fine di creare occasioni di lavoro per le persone socialmente svantaggiate;

Vista altresì la sentenza del T.A.R. Lombardia, n. 1734 del 2.12.1996, in merito alla norma succitata, con la quale si ribadisce che "l'obiettivo del legislatore è quello di incoraggiare il fenomeno cooperativistico nello specifico intento di intervento di utilità sociale, come aggregazione spontanea di risorse umane ed economiche con evidenti spinte solidaristiche" e che "gli enti pubblici possono affidare a queste cooperative sociali la fornitura di alcuni beni e servizi privilegiando l'opportunità di lavoro e cioè veicoli di reinserimento sociale per persone appartenenti a categorie svantaggiate";

Considerato altresì che è opportuno regolare le richieste di attracco delle piccole imbarcazioni lungo lo specchio acqueo richiedendo in primo luogo il Nulla Osta idraulico del Servizio Tecnico Bacini della Regione Emilia Romagna ;

Valutata l'opportunità di affidare il servizio di pulizia della banchina del torrente Tavollo nel tratto compreso tra le vie I. Bandiera e Torrente anche per il periodo 01.01.2003-31.12.2003, alla Cooperativa Sociale COOPAS MULTISERVIZI con sede in Cattolica - Via Toti, 2 - Partita I.V.A. 02472710405, iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali Sez. B con determinazione n. 4766 del 27.01.1997, la quale sta già prestando servizi per il Comune di Cattolica, dando prova di affidabilità e serietà, perseguendo gli obiettivi di cui alla Legge n.381/1991 circa l'inserimento di persone socialmente svantaggiate nel mondo del lavoro;

Considerato che a compenso della pulizia si concorda con la COOPAS MULTISERVIZI la concessione della suddetta banchina di proprietà comunale e la ditta concessionaria, si impegna a mantenere in uno stato di decoro, pulizia e fruibilità le aree di proprietà comunale lungo il torrente Tavollo nel tratto compreso fra via I. Bandiera e via Torrente, secondo quanto di seguito specificato:

1. Sfalcio periodico dei tappeti erbosi (4 tagli) e decespugliamento della vegetazione arbustiva ed erbacea infestante;
2. Diserbo chimico (4 trattamenti) delle banchine e dei camminamenti utilizzando prodotti a base di Glifosate, seguendo scrupolosamente le disposizioni impartite dagli organi competenti riguardanti l'impiego di tali prodotti;
3. Pulizia delle aree pubbliche da rifiuti eventualmente presenti e svuotamento periodico dei cestini;
4. Manutenzione degli accessi e della viabilità interna delle aree oggetto di intervento per l'eliminazione di eventuali insidie o pericoli compreso le buche e ammaloramenti del manto stradale;
5. Manutenzione periodica degli ormeggi, bitte, scale, ecc. presenti lungo la banchina.

L'Amministrazione comunale si riserva comunque l'insindacabile facoltà di introdurre nei servizi stessi, sia all'atto della consegna del servizio, sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportuno nell'interesse della buona riuscita e della economia del servizio, senza che il concessionario possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Il concessionario è obbligato inoltre a trasmettere all'Amministrazione concedente:

- a) La documentazione relativa alla nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione degli infortuni e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, così come previsto dal d.lgs. 626/94 e successive modificazioni;
- b) La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, prima dell'inizio del servizio;
- c) Le copie dei versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva relativi alla propria impresa;
- d) Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, previsto dall'art. 18 della legge 19.03.1990, n. 55, al fine di consentire alle autorità preposte, di effettuare le verifiche ispettive di controllo.

Il servizio concesso sarà a completo rischio del concessionario in ordine a responsabilità civili e penali, che dovessero insorgere a causa dello svolgimento del medesimo, sostituendosi per questo in tutto e per tutto al Comune. Sarà perciò a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento fosse da effettuare senza per questo avere diritto di rivalsa sul Comune o compensi da parte di questi.

Il concessionario produce, contestualmente alla notifica della determinazione, la polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

Il concessionario si obbliga ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese del settore e negli accordi regionali e locali integrativi dello stesso.

Tutti gli obblighi e oneri assicurativi, previdenziali e assistenziali sono a carico del concessionario, il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Comune, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo.

Visto il T.E.EE.LL. di cui al D.Leg.vo 267/2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

D E T E R M I N A

1) - di affidare il servizio di pulizia dalle erbe infestanti con decespugliatore a corda e prodotti erbicidi a basso impatto ambientale, della banchina di proprietà comunale lungo il torrente Tavollo nel tratto compreso fra le vie I. Bandiera e Torrente per il periodo 01.01.2003/31.12.2005, alla COOPAS MULTISERIZI con sede in Cattolica - Via Toti, 2 - Partita I.V.A.: 02472710405, con compensazione data dalla concessione della suddetta banchina, come esposto in premessa;

2) - di approvare le condizioni per l'esecuzione del servizio, secondo quanto di seguito specificato:

1. Sfalcio periodico dei tappeti erbosi (4 tagli) e decespugliamento della vegetazione arbustiva ed erbacea infestante;
2. Diserbo chimico (4 trattamenti) delle banchine e dei camminamenti utilizzando prodotti a base di Glifosate, seguendo scrupolosamente le disposizioni impartite dagli organi competenti riguardanti l'impiego di tali prodotti;
3. Pulizia delle aree pubbliche da rifiuti eventualmente presenti e svuotamento periodico dei cestini;
4. Manutenzione degli accessi e della viabilità interna delle aree oggetto di intervento per l'eliminazione di eventuali insidie o pericoli compreso le buche e ammaloramenti del manto stradale;
5. Manutenzione periodica degli ormeggi, bitte, scale, ecc. presenti lungo la banchina.

L'Amministrazione comunale si riserva comunque l'insindacabile facoltà di introdurre nei servizi stessi, sia all'atto della consegna del servizio, sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportuno nell'interesse della buona riuscita e della economia del servizio, senza che il concessionario possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Il concessionario è obbligato inoltre a trasmettere all'Amministrazione concedente:

- a) La documentazione relativa alla nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione degli infortuni e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, così come previsto dal d.lgs. 626/94 e successive modificazioni;
- b) La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, prima dell'inizio del servizio;
- c) Le copie dei versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva relativi alla propria impresa;
- d) Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, previsto dall'art. 18 della legge 19.03.1990, n. 55, al fine di consentire alle autorità preposte, di effettuare le verifiche ispettive di controllo.

Il servizio concesso sarà a completo rischio del concessionario in ordine a responsabilità civili e penali, che dovessero insorgere a causa dello svolgimento del medesimo, sostituendosi per questo in tutto e per tutto al Comune. Sarà perciò a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento fosse da effettuare senza per questo avere diritto di rivalsa sul Comune o compensi da parte di questi.

Il concessionario produce, contestualmente alla notifica della determinazione, la polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

Il concessionario si obbliga ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese del settore e negli accordi regionali e locali integrativi dello stesso.

Tutti gli obblighi e oneri assicurativi, previdenziali e assistenziali sono a carico del concessionario, il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Comune, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo.

3) - di individuare nella persona del geom. Giovanni Ubalducci il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente deliberazione;
